



**COMUNE DI MONTEROTONDO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Dipartimento Servizi alla Persona
Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP)**

**NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO
*in materia di***

**“SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
CON DISABILITA' E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI,
RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E
FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI (0- 3 ANNI), SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO”**

INDICE

TITOLO I – ASPETTI GENERALI	pag. 3
Art. 1 – Definizione e finalità del Servizio	pag. 3
Art. 2 – Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale	pag. 3
Art. 3 – Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare	pag. 4
Art. 4 – Caratteristiche del Servizio	pag. 6
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE	pag. 7
Art. 5 – Risorse economiche	pag. 7
Art. 6 – Competenze istituzionali	pag. 7
Art. 7 – Impegni della famiglia, della Scuola e dell’Organismo	pag. 9
Art. 8 – Richiesta del Servizio	pag. 10
Art. 9 – Programmazione orario del Servizio	pag. 11
Art. 10 – Variazione o cessazione del Servizio nelle scuole	pag. 12
TITOLO III – COMPITI E REQUISITI	pag. 12
Art. 11 – Compiti dell’OEPAC	pag. 12
Art. 12 – Requisiti dell’OEPAC	pag. 14
Art. 13 – Inquadramento contrattuale dell’operatore OEPAC e clausola sociale	pag. 15
Art. 14 – Coordinatore del Servizio	pag. 15
TITOLO IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Pag. 16
Art. 15 – Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso	pag. 16
Art. 16 – Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio	pag. 17
Art. 17 – Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica comunale (GLIC)	pag. 17
Art. 18 – Divieti	pag. 18
Art. 19 – Disposizioni finali e norme transitorie	pag. 18
Art. 20 - Entrata in vigore	pag. 18

TITOLO I -ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizione e finalità del Servizio

1. Il Servizio di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità con esigenze educative speciali, di seguito denominato “Servizio” è istituito in favore di tutti i discenti con disabilità frequentanti Nidi d’infanzia comunali, Scuole dell’Infanzia comunali, dello Stato e paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado, anche paritarie, presenti nel territorio di Monterotondo, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.
2. È compito dell'Amministrazione Comunale, porre in essere tutte le iniziative, le misure e gli strumenti volti a garantire a tutti gli alunni e le alunne con disabilità l'effettiva attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e all'inclusione scolastica, in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia. È altresì compito dell'Amministrazione Comunale erogare direttamente il Servizio in favore degli alunni con disabilità che ne facciano richiesta ai sensi e nei limiti del Regolamento vigente.
3. Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un'ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese i nidi d’infanzia e le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio di Monterotondo con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione, all'autonomia, all'inclusione e alla continuità educativa dei discenti con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanto previsto nell'art. 14 comma 2 della Legge Quadro n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.
4. La scuola paritaria dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è equiparata agli istituti statali e pertanto seguirà lo stesso regolamento. Per quanto riguarda gli asili nido, si specifica che ogni richiesta sarà valutata dal Servizio Politiche Educative e formazione Professionale.
5. Il principio generale che regola il Servizio è la tutela del diritto allo studio degli/le alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra Amministrazione Comunale, Uffici e Servizi delle ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le famiglie, le istituzioni scolastiche pubbliche, statali e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale OEPAC (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione).

Articolo 2

Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale

I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti i nidi d’infanzia comunali, le Scuole dell’Infanzia, le Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio del Comune di Monterotondo.

Per l'attivazione del Servizio, contestualmente all'accertamento previsto dall'art. 4 della Legge n. 104/92, deve essere richiesto dai genitori del minore, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, il certificato attestante la condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 104/92, all'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente territorialmente. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), necessario ai fini della formulazione del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000.

Il Progetto Individuale, redatto anche ai sensi del successivo art. 4 comma 2, è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni e delle alunne con disabilità e deve pertanto essere predisposto in base alle esigenze specifiche dell'individuo e alla luce delle indicazioni contenute nel Profilo di Funzionamento, nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il Servizio deve essere erogato in base a quanto previsto nel Progetto Individuale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 5 comma 1, e sono da considerarsi improprie e illegittime tutte le misure che prevedano:

- a. un range predeterminato di ore assegnabili, ovvero ore assegnate in base a standard prestabiliti. Tale previsione è in contrasto con il principio di "personalizzazione delle misure di sostegno", tuttavia l'Ente garantirà ad ogni alunno con idonea certificazione il maggior numero di ore possibili, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio e operando un bilanciamento equo fra le risorse disponibili e le esigenze di ogni alunno al fine di evitare la creazione di liste di attesa;
- b. la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discendenti con disabilità o la previsione di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che ciò non sia espressamente previsto nel PEI, ovvero non sia determinato, in accordo con la famiglia, da specifiche esigenze dell'alunno/a.

Nelle more che il Servizio venga attivato in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata la frequenza scolastica del minore con disabilità. Sono illegittime tutte le previsioni relative alla possibilità di frequenza con misure che comportino lo svolgimento di attività fuori dalla classe, a meno che queste non siano previste dal Progetto Individuale o dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nella circostanza in cui tali modalità rispondano a specifiche esigenze dell'alunno/a, in accordo con la famiglia e nell'esclusivo interesse del minore con disabilità.

Articolo 3 **Durata e modalità di erogazione del Servizio.** **Riserva di Welfare**

Il Servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere garantito con carattere di continuità e di uniformità su tutto il territorio comunale e deve essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale.

Deve altresì essere garantita, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c) della Legge n. 104/92, la continuità educativa fra i diversi percorsi scolastici, prevedendo la partecipazione dell'OEPAC nelle forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, al fine di favorire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona

con disabilità in tutti gli ordini e gradi, consentendo, ove possibile, il completamento del percorso dell'obbligo.

Il Servizio si realizza all'interno della scuola e/o nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre, ecc.) durante lo svolgimento delle normali attività, compresi gli esami di stato, nonché in tutti i contesti, anche esterni alla scuola, cui partecipa il gruppo classe, incluse le gite di istruzione giornaliera, i campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), e non comporta alcun onere per la famiglia.

Agli alunni e alle alunne con disabilità di cui al presente Regolamento, soggetti/e all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti/e per motivi di salute a frequentare la scuola, devono essere garantite, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge Quadro n. 104/92, l'educazione e l'istruzione scolastica anche attraverso l'erogazione del Servizio presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione, sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, sempre ai sensi del già citato art. 12 comma 9, sia attraverso la implementazione della didattica a distanza (DAD) che della didattica digitale integrata (DDI) realizzata ai sensi del presente Regolamento.

Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione della totalità delle ore loro assegnate. Tutte le ore assegnate a ciascun alunno/a - che non vengono utilizzate in attività didattica a scuola e/o nelle sue pertinenze nonché in tutti gli altri contesti in cui partecipa il gruppo classe, ovvero presso i luoghi di degenza o riabilitazione laddove sia stata prevista l'istituzione della classe - devono essere erogate nel servizio, come di seguito dettagliato:

- 1) in caso di assenza non programmata dell'alunno/a, per i primi 2 giorni la prestazione dell'OEPAC si effettua in favore degli altri alunni/e beneficiari/e o in favore del gruppo classe in cui è inserito l'alunno/a con disabilità per realizzare specifici interventi il cui utente ultimo è l'alunno/a stesso/a. Nello specifico, l'OEPAC svolge la propria attività nell'orario previsto, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione e/o rimodulazione delle ore, anche programmando e condividendo attività future da attuare con il gruppo classe degli alunni/e con disabilità assenti, fermo restando che tale attività non può configurarsi come generico supporto alla classe nella corresponsabilità educativa, riconosciuta esclusivamente in capo al corpo docente (art. 9, comma 7 del Regolamento).
- 2) A partire dal terzo giorno le ore non lavorate, devono essere riconvertite nel seguente modo:
 - a) In DAD o in DDI in caso di chiusura delle scuole per emergenza epidemiologica, in accordo con la famiglia,
 - b) In favore di altri alunni/e il cui OEPAC è assente, seguiti dal medesimo Organismo;
 - c) In favore di altri alunni/e seguiti dallo stesso Organismo, qualora necessario, in modo tale di poter arrivare ad un bilanciamento orario tra alunni/e nel corso del mese o di quello successivo e comunque nel rispetto delle indicazioni del PEI;
 - d) Parte delle ore riconvertite vanno, altresì, a costituire il monte ore di attività indiretta riservato alla programmazione e la progettazione degli interventi o al lavoro di rete come, ad esempio, la partecipazione ai GLI e ai GLO.
- 3) Nel caso in cui non sia possibile riconvertire tutte le ore, il residuo (Riserva di Welfare) verrà gestito dal Comune di Monterotondo che ne disporrà come segue:
 - a) In favore di altri alunni/e che hanno necessità di incremento ore;

- b) Ai fini dell'abbattimento di eventuali liste d'attesa anche riferite ad alunni di nuova certificazione.

Se l'assenza dovesse concludersi con un ritiro scolastico e non dovessero sussistere le condizioni necessarie per una assegnazione delle ore su altri alunni, a tutela delle ore contrattuali del personale, le ore potranno essere ridistribuite ad attività di laboratorio destinati a progetti di inclusione scolastica.

Il personale non può mai essere incaricato alla sostituzione dei docenti assenti, né può ricevere il temporaneo affidamento di una classe o di singoli alunni non in carico al servizio.

Tutte le azioni e le misure sopra descritte che comportino una modifica delle modalità di erogazione del Servizio devono essere preventivamente concordate, anche attraverso apposita co-progettazione, con il Servizio Autonomo Politiche Educative e formazione, Servizi Educativi, Scuola e formazione Professionale, del Comune di Monterotondo.

Articolo 4 **Caratteristiche del Servizio**

1. L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto, in termini sia qualitativi che quantitativi, in base a quanto previsto nel Progetto Individuale di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 328/2000. Il Progetto Individuale è redatto, anche alla luce di quanto descritto all'art. 2 del presente Regolamento, dai competenti Uffici Comunali sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con l'attivo coinvolgimento dei genitori del minore o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale, sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio, in coerenza con il Progetto Individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, deve essere redatto integrando tutti gli interventi e percorsi (sociali, educativi, sportivi, culturali, riabilitativi, ecc.) che coinvolgono l'alunno o l'alunna con disabilità.
4. Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive del minore.
5. Il Servizio assume un ruolo primario per gli alunni e le alunne con disabilità al fine di:
 - a) consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
 - b) garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, incluso il momento del pasto, e della comunicazione);
 - c) favorire il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale, quando è previsto dal PEI come percorso all'autonomia, e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:

- a) al supporto dell'attività didattica-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
- b) al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
- c) a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
- d) a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
- e) alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
- f) all'ausilio nell'alimentazione, quale momento educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAC;
- g) a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
- h) a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno), anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 Risorse economiche

- 1) La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del Servizio avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza comunale dedicato, in sede di Bilancio previsionale ed in considerazione di quanto previsto dal presente Regolamento. A tale scopo, il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona sentito il Responsabile del Servizio Politiche Educative e formazione Professionale del Comune di Monterotondo, riferisce entro il 31 Luglio di ogni anno, il fabbisogno previsionale di risorse per il successivo bilancio sulla base:
 - a) del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso;
 - b) del relativo piano orario del servizio;
 - c) del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;
 - d) della eventuale presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitano di un "aumento ore" di Servizio in virtù del PEI.

Entro il 30 settembre di ogni anno il competente Servizio comunicherà il fabbisogno economico necessario.

- 2) L'Amministrazione Comunale, sulla base della valutazione effettuata dal Responsabile Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, si impegna a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il Servizio sia in termini di qualità, di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino sul menzionato centro di costo.

Articolo 6 Competenze istituzionali

1. Il Servizio è garantito dal Comune di Monterotondo, Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale.
2. Il Comune di Monterotondo - Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, predispone la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate in ogni Istituto Scolastico, effettua i controlli necessari e dirama e valida le

differenze tra i dati di costo del servizio richiesti in sede di bilancio previsionale e quelli effettivamente erogati dall'ente di prossimità, alla luce dei bisogni della popolazione studentesca con disabilità che abbia fatto richiesta del Servizio.

3. Il Comune di Monterotondo - Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, per garantire l'erogazione del pasto all'operatore realizza, nel rispetto delle norme vigenti, accordi tra gli operatori accreditati che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e gli enti gestori del servizio OEPAC, prevedendo a tale scopo, la necessaria copertura economica, nel rispetto della Legge Regionale n. 29/1992. Tali accordi sono finalizzati all'erogazione del pasto all'OEPAC nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l'orario di mensa dell'alunno/a con disabilità.
4. Spetta al Comune di Monterotondo - Dipartimento Servizi alla Persona tramite il Responsabile del Servizio Politiche Educative e formazione Professionale:
 - a) garantire l'ascolto e il confronto attivo con le famiglie al fine della elaborazione del Progetto Individuale e a fine di condividere ogni informazione ed iniziativa utile, in un'ottica olistica ed integrata, alla piena inclusione dell'alunno/a con disabilità e alla piena realizzazione del suo percorso formativo;
 - b) raccordarsi, unitamente alle famiglie, con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento e miglioramento degli interventi;
 - c) acquisire le schede anagrafiche degli alunni e delle alunne con disabilità, nonché di tutta la documentazione utile e necessaria alla piena e corretta realizzazione del Servizio in favore dell'alunno/a;
 - d) verificare e monitorare, anche coinvolgendo la famiglia e la scuola, il corretto espletamento del Servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comprovato comportamento scorretto e negligente;
 - e) verificare l'applicazione degli accordi contrattuali di settore e la corretta applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti e Accordi Collettivi Decentrati Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative di categoria, al personale impiegato nel Servizio attivando, qualora necessario, l'Osservatorio del Lavoro, o Organo equivalente di autocontrollo interno all'Amministrazione comunale, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione e all'applicazione di CCNL spuri e mancato rispetto nella corretta applicazione normo-economica dei CCNL applicati. In caso di mancata corretta applicazione delle norme di legge e dei contratti o accordi collettivi, il Comune di Monterotondo, provvede a valutare l'esclusione dell'Ente gestore del Servizio e ad attivare le relative procedure amministrative;
 - f) È prevista la possibilità di un Protocollo d'Intesa tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento, da parte della ASL, di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro utilizzo, istituendo un archivio consultabile attraverso i Centri Territoriali di Supporto - CTS, nel quale vengano messi a disposizione.
 - g) organizzare, nel mese di settembre e nel mese di maggio una riunione con tutti gli operatori OEPAC divisi per Istituto Scolastico, per verificare e monitorare l'andamento del Servizio con gli alunni assegnati ad ogni OEPAC.

Articolo 7 Impegni della famiglia, della Scuola e dell'Organismo

La Famiglia

La famiglia concorre alla elaborazione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alla piena realizzazione dell'inclusione scolastica del minore con disabilità. Monitora la effettiva personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione scolastica predisposte in favore dell'alunno o dell'alunna.

Il ruolo attivo della famiglia si esplica anche attraverso:

- a) il suo pieno coinvolgimento nelle sedi di discussione, elaborazione e aggiornamento degli interventi in favore del minore nelle sedi previste dalla normativa, nonché il pieno coinvolgimento in tutti i momenti di confronto promossi dalla scuola;
- b) la centralità del ruolo delle famiglie in ogni fase del percorso educativo. È assicurato il contributo attivo delle famiglie nella elaborazione del Piano Individuale e dei PEI, nel monitoraggio costante dell'intervento e nella verifica della qualità del Servizio nel corso dell'intero ciclo scolastico;
- c) la possibilità di avanzare al Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, proposte e suggerimenti migliorativi del servizio;
- d) la condivisione e la tempestiva comunicazione all'ufficio Comunale di competenza di tutti gli elementi, anche riferiti alla vita extra scolastica del minore, utili alla definizione del percorso educativo e formativo dell'alunno o dell'alunna con disabilità;
- e) il rispetto dell'orario di frequenza scolastica, salvo nei casi di "orario personalizzato" previsto dal PEI, ovvero per motivi legati a specifiche esigenze del minore.
- f) La scelta dell'organismo erogatore del servizio spetta alla famiglia dell'alunno con disabilità in ossequio al principio di accomodamento regionale di cui all'articolo 2 della Convenzione ONU diritti delle persone con disabilità legge 18/2009.

La scuola

- a) garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del Servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
- b) ha il compito di organizzare e realizzare il Servizio destinando ad esso tutte le risorse già assegnate, nonché di monitorare costantemente, con il coinvolgimento delle famiglie, delle Funzioni Strumentali, delle/dei docenti referenti per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), delle/dei docenti referenti per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (DSA) e degli operatori OEPAC, il suo corretto svolgimento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- c) ha il compito di garantire la partecipazione dell'alunno e/o dell'alunna con disabilità, in accordo con la famiglia e con il supporto dell'OEPAC, a tutte le attività rivolte agli studenti, anche se non previste dal PEI, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione nel massimo livello di inclusione;
- d) in caso di criticità o di ulteriori necessità e/o integrazioni emerse nel Servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione al Comune di Monterotondo –

Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, per una condivisione della progettualità individuale sul minore e per trovare congiuntamente soluzioni efficienti ed efficaci per il raggiungimento del benessere psico-fisico dell'alunno/a con disabilità.

L'Organismo:

- a) garantisce che il Servizio sia svolto nel rispetto dei principi di massima qualità, continuità educativa ed uniformità su tutto il territorio per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, sostenendo la qualità dell'esperienza educativa, intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale;
- b) garantisce al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica, adeguata e aggiornata, con frequenza almeno annuale attraverso Formatori interni od esterni e presso Enti di Formazione accreditati, Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, dal Ministero dell'istruzione o da Università, attestandone al Comune la frequenza; tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
- c) assicura costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a con disabilità;
- d) supervisiona, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
- e) fornisce all'Amministrazione, i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;
- f) garantisce in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a con disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;
- g) garantisce il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
- h) garantisce, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, l'assunzione del personale già in servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;
- i) garantisce sempre, in caso di assenza dell'operatore per qualsiasi ragione, adeguata sostituzione nelle ore di copertura prevista, nonché informare la famiglia dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 8 Richiesta del Servizio

1. La domanda per la richiesta del Servizio deve essere presentata da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno/a avente diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex Legge n. 104/92 art. 3 alla Scuola. Gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedono all'invio della domanda e dei documenti necessari di cui al successivo comma 3, all'Ufficio comunale Politiche Educative competente per materia.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti sulla base delle indicazioni che il Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale annualmente emana tramite apposita circolare diffusa agli Istituti Comprensivi, agli asili nido comunali, alle scuole paritarie e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro tempi utili per l'iscrizione scolastica.

3. Ogni richiesta presentata oltre il termine, se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per l'attivazione del Servizio, viene accolta dal Comune che provvede a garantire l'intervento nel minor tempo possibile, impegnando i fondi necessari se disponibili, ovvero rimodulando le risorse residue, ovvero ancora richiedendo l'integrazione delle risorse necessarie. In ogni caso tutte le domande arrivate oltre il termine e/o nel corso dell'anno, verranno inserite in una lista di attesa.

Articolo 9

Programmazione orario del Servizio

L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni e alle singole alunne, laddove non espressamente indicato dal servizio ASL, è disposta da parte dell'Ufficio comunale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il PEI:

- a) sulla base delle esigenze educative e scolastiche del minore e della necessaria personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione a lui destinate;
- b) sulla base della ratio per cui è il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare alle esigenze dell'alunno/a con disabilità, e non viceversa;
- c) previo confronto con la famiglia, il servizio TSMREE della ASL territorialmente competente e la scuola;
- d) utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 19 - comma 3 e sulla base della documentazione di cui all'art. 8.

In termini generali, l'assegnazione delle ore del Servizio ai singoli alunni e alle singole alunne è disposta a seguito di confronto tra tutti gli attori coinvolti, sia nel GLO (Gruppo di Lavoro Operativo di ogni singolo alunno con disabilità) che nel GLI d'Istituto (Gruppi di Lavoro per l'Inclusione) da svolgersi entro il 31 Luglio di ogni anno.

1. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola, alla famiglia e all'Organismo affidatario del servizio, entro il primo Settembre di ciascun anno scolastico.
2. L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, entro l'avvio dell'anno scolastico, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie, in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
3. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria e deve essere complementare e non alternativa al sostegno, ai sensi del comma 1 art. 4 e del comma 1 art. 11 del presente Regolamento. L'organizzazione oraria non può prevedere un frazionamento orario della giornata lavorativa dell'OEPAC. L'orario di servizio deve essere continuativo. Nel caso in cui sia previsto uno spostamento dell'OEPAC da un plesso ad un altro, l'orario di lavoro copre anche il tempo necessario per il percorso (15 minuti massimo).
4. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1 lettera e), sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta, ai sensi della normativa vigente.

5. L' OEPAC potrà partecipare alla programmazione e la progettazione degli interventi, alle riunioni per elaborare e verificare il PEI, partecipare ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e ai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO), compilare la modulistica di servizio. Tali ore "indirette" sono incluse nel pacchetto orario di servizio dell'alunno (servizio in classe e programmazione) assegnato ad inizio anno scolastico. In caso l'assenza dell'alunno generi residui, questi potranno essere impiegati nella programmazione individuale.
6. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione e liquidazione della totalità delle ore di servizio svolte in presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Digitale Integrata o per l'assistenza educativa domiciliare, ovvero la redistribuzione delle stesse ore sul plesso scolastico e su alunni che dispongono di un monte ore limitato e che svolgono l'attività in presenza. Ciò sempre attraverso modalità volte a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e la massima funzionalità del servizio. In caso di assenza improvvisa o non programmata di uno o più alunni con disabilità, l'operatore OEPAC svolgerà la propria attività nell'orario previsto, anche programmando e condividendo attività future da attuare con il gruppo classe degli/le alunni/e assenti, fermo restando che tale attività non può configurarsi come generico supporto alla classe nella corresponsabilità educativa, riconosciuta esclusivamente in capo al corpo docente.
7. Il Comune di Monterotondo – Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale provvede, laddove necessario o se richiesto, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano le modalità di espletamento del Servizio.

Articolo 10

Variazione o cessazione del Servizio

1. La scuola, la famiglia, l'OEPAC, l'Organismo affidatario, l'Amministrazione e la ASL sono tenuti ad una reciproca informazione e al costante aggiornamento circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato, considerando sempre prioritario il principio cardine della personalizzazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta al Comune di Monterotondo – Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale e alla scuola, attraverso presentazione di modulo di rinuncia. Allo stesso modo, il Comune, ricevuta comunicazione dalla scuola della ingiustificata assenza dell'alunno/a con disabilità per almeno 30 giorni consecutivi, può procedere, previa comunicazione scritta e comunque sentita la famiglia, all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

TITOLO III COMPITI E REQUISITI

Articolo 11

Compiti dell'OEPAC (Operatore Educativo Per l'Autonomia e la Comunicazione)

L'Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione è una figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio, che interviene per potenziarne le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo delle competenze del destinatario e di tutti gli attori dei processi scolastici per l'inclusione.

L'Operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti

di competenza. Il suo ruolo si differenzia sia da quello dell'insegnante di sostegno, sia da quello dell'Assistente di base. È una figura professionale specificamente formata, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'allievo, nell'ambito del P.E.I.

- Piano Educativo Individuale. Il suo compito è sostenere l'allievo nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini della sua effettiva partecipazione a tutte le attività scolastiche. L'Operatore non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato; svolge inoltre all'interno del gruppo classe, un'azione di intermediazione fra l'allievo ed i compagni.

1. L'OEPAC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, docenti incaricati sul sostegno, specialisti della comunicazione e collaboratore scolastico. L'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione, integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di settore. Il ruolo dell'OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità, con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse e a rafforzare l'alunno/a nel potenziamento delle capacità residue alla luce di quanto previsto nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento dell'alunno/a nella comunità scolastica.
3. L'OEPAC, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato ha il compito di:
 - a. coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili;
 - b. collaborare con l'insegnante, curricolare e/o incaricato del sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione, sia che esse si svolgano in aula, sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;
 - c. svolgere attività di supporto durante le lezioni, proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
 - d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
 - e. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali, proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
 - f. affiancare l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa (ove ciò sia previsto e indicato nel PEI);
 - g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, **affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico, che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001, nelle attività inerenti all'assistenza di base e l'igiene della persona;**
 - h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;

- i. partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti riferite all'alunno/a con disabilità, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno, a vario titolo, in carico l'alunno/a;
 - j. partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati;
 - k. partecipare, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
 - l. collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
 - m. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi di istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
 - n. assicurare l'inclusione scolastica anche per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d'istruzione;
 - o. collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il Comune di Monterotondo – Dipartimento Servizi alla Persona, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola, la famiglia e i servizi territoriali che mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
 - p. curare, nell'ambito della realizzazione del PEI, le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola, in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le "Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25 novembre 2005 e delle indicazioni degli Enti competenti:
- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
 - b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
 - c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
 - d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, il Servizio Politiche Educative e formazione Professionale Comunale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione", questa deve essere effettuata a scuola dal personale del Distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento ai contenuti della Determinazione Dirigenziale Regionale G09492 dell'11 luglio 2019 e relativi allegati.

Articolo 12

Requisiti dell'OEPAC

L'OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

1. maggiore età;
2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata

conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE), con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);

3. godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. idoneità alla mansione;
5. assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. titolo di studio (indicazione del livello EQF 4):
 - a) Laurea in materia pedagogica, sociale, umanistica, psicologica ed equipollenti;
 - b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo magistrale o servizi sociosanitari o equipollenti;
 - c) Attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica OEPAC/O.S.S./O.S.A./AEC ed equipollenti;

Nel caso di cittadini non italiani, è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero, equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 13

Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta e/o della presentazione della domanda per accreditarsi come previsto dal successivo art. 15, l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, secondo la normativa vigente e così come previsto dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

L'Organismo è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPAC, si dovrà fare riferimento al CCNL di settore e al relativo Contratto Decentrato Integrativo Regionale sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e comunque alla normativa regionale di settore.

Articolo 14

Coordinatore del Servizio

L'Organismo nomina, al proprio interno, il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, unitamente alla famiglia, alla scuola e all'Amministrazione - Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.

Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea Magistrale/ Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno quinquennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio Educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità.

TITOLO IV PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 15

Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso

1. Le modalità di svolgimento del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, previste dall'ordinamento giuridico, devono garantire in ogni caso il rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali di rango pattizio che pongono la persona con disabilità e i suoi diritti al centro di ogni scelta. Pertanto, sono in ogni caso requisiti essenziali del Servizio da prevedere in ogni procedura adottata:
 - a) la centralità dell'alunno/a con disabilità;
 - b) il coinvolgimento della famiglia nelle scelte che riguardano il minore;
 - c) la qualità, l'uniformità e la continuità del Servizio in favore degli alunni/e con disabilità garantite su tutto il territorio comunale nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;
 - d) il principio di "personalizzazione" dell'intervento sulle esigenze specifiche dell'alunno/a;
 - e) l'impossibilità di comprimere le misure di intervento in favore dei minori con disabilità per esigenze di finanza pubblica;
 - f) la previsione obbligatoria di momenti di verifica e monitoraggio in merito alla modalità di svolgimento del Servizio, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti;
 - g) l'abbattimento costante delle liste di attesa sull'assistenza scolastica, anche riferite ad alunni/e di nuova certificazione, prevedendo un monitoraggio costante della loro consistenza, pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente in forma anonima, la graduatoria delle domande degli aventi diritto in attesa di essere soddisfatte;
 - h) il divieto di assegnare un "range" predeterminato di ore prescindendo dai bisogni del minore ed esautorando la funzione centrale della valutazione tecnica;
 - i) il divieto di ogni previsione che comporti la possibilità di frequenza con orario ridotto per discenti con disabilità o la possibilità di svolgere le attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che non lo preveda il PEI o che tali misure non derivino da specifiche esigenze dell'alunno/a.

2. Il "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" di cui al presente Regolamento può essere assicurato:
 - mediante affidamento a soggetti del Terzo Settore, secondo le procedure di accreditamento previste dall'ordinamento vigente di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed al relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
 - mediante procedure di affidamento del servizio previste dalle normative vigenti.

3. Con riferimento alle procedure di affidamento ad organismi del Terzo Settore, l'Amministrazione esercita la sua discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio nella fase della determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'avviso, al fine di assicurare agli alunni e alle alunne con disabilità e alle loro famiglie il miglior livello qualitativo, anche alla luce dei principi sopra elencati.

5. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dall'art. 8 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento. Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.
6. Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste (così come previsto dagli articoli 12-13-14 del presente regolamento) o offerte contrattualmente e devono essere garantite, per il personale impiegato, l'applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 16

Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio.

Il Comune di Monterotondo – Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, in collaborazione con la scuola, provvede al controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPAC, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.

Articolo 17

Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Comunale (GLIC)

Il Comune di Monterotondo – Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, si impegna a istituire un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Comunale (GLIC) con il compito di monitorare e verificare il corretto svolgimento del Servizio in termini di qualità, di uniformità e di continuità educativa nel prioritario interesse di tutti gli alunni con disabilità. Il GLIC sarà composto dal Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona o dal Responsabile del Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, dal TSMREE della ASL territorialmente competente, dalle Funzioni Strumentali, dai Dirigenti Scolastici, dai rappresentanti delle famiglie presenti nei GLH d'Istituto e dagli Enti Gestori del Servizio operanti sul territorio. Sono invitati permanentemente alle riunioni del GLIC, e possono richiederne la convocazione se necessario, il Sindaco del Comune di Monterotondo o un suo delegato/a nonché i Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche educative nonché gli Assessori alla scuola ed al bilancio.

Il GLIC è convocato obbligatoriamente due volte l'anno dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, ed ha l'obbligo di monitorare il servizio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto dei principi di accessibilità per tutti/e, uniformità e continuità educativa. Il GLIC verifica lo stato delle eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, o delle integrazioni orarie richieste dai singoli alunni ancora non autorizzate, armonizza le iniziative dell'Amministrazione con le esigenze di inclusione reale della comunità studentesca con disabilità del territorio; discute i singoli casi in cui si rilevino particolari criticità; in caso di violazioni chiede che vengano disposte le verifiche e che vengano mosse le relative contestazioni e le eventuali conseguenti sanzioni; informa il di eventuali criticità tali da richiedere l'intervento dell'Amministrazione.

Articolo 18

Divieti

1. È fatto divieto all'OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'alunno/a, senza preventivo accordo con il Servizio Politiche Educative e formazione Professionale o con la scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all'OEPAC per il tramite del proprio datore di lavoro.
2. È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI.
3. È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità ovvero salvo che non rientri in un progetto di rimodulazione delle ore non utilizzate da svolgersi in favore dell'alunno/a o del gruppo classe.
4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPAC, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva condivisione con il Coordinatore OEPAC dell'Organismo., che riferirà in caso di variazione al Servizio Politiche Educative e formazione Professionale, del Comune di Monterotondo.

Articolo 19

Disposizioni finali e norme transitorie

Gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.

A decorrere dal 10 gennaio 2019 il profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dal TMSREE, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).

Modifiche, rettifiche e variazioni al presente Regolamento restano da intendersi di competenza del Consiglio comunale come da art. 267 D.Lgs. 267/2000 e smi.

Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato con atto della Giunta comunale, esclusivamente, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene contestualmente abrogata ogni precedente disciplina comunale della materia.